

**N. R.G. 22671/2020**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

Angelo Mambriani

Presidente

Daniela Marconi

Giudice

Nicola Fascilla

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **22671/2020** promossa da:

**ANGELO LA MARCA ANGELO** (C.F. LMRNGL54R08I820H), **MATTEO GIOVANNI VISCONTI MATTEO GIOVANNI** (C.F. VSCMTG49P08F205Y), con il patrocinio dell'avv. **PAGLIA FERDINANDO**, elettivamente domiciliati tramite **PEC** **ferdinando.paglia@como.pecavvocati.it**

**ATTORI**

contro

**FALLIMENTO GLORIA SRL IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 06133570967)

**CONVENUTO CONTUMACE**

nonché contro

**GIANPIERO ALLEGRI** (C.F. LLGGPR63T08I480D), con il patrocinio dell'avv. **VALZER AMEDEO**, elettivamente domiciliato in Milano, Largo Richini 2A presso il suddetto difensore

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice:

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione:


**In via principale, nel merito**

**I.** accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto gravame e appello e riformare:

- il lodo definitivo, sottoscritto e depositato in data 23 settembre 2019, dall'Arbitro Unico, Prof. Avv. Mariacarla Giorgetti, nominata dal Consiglio Nazionale Forense, con provvedimento del 27.5.2019;

e





- il provvedimento derivante dall'ordinanza di correzione di errore materiale dell'Arbitro Unico del 8.10.2019, nella causa promossa dall' Ing. Gianpietro Allegri, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Gloria S.r.l. in Liquidazione, contro il sig. La Marca Angelo e Visconti Matteo Giovanni;

e per l'effetto dichiarare:

nullo e/o annullabile le determinazioni e il lodo arbitrale, sottoscritto e depositato in data 23 settembre 2019, dall'Arbitro Unico, Prof. Avv. Mariacarla Giorgetti, e del provvedimento derivante dall'ordinanda di correzione di errore materiale dell'Arbitro Unico del 8 ottobre 2019, comunque riconoscendo, le molteplici violazioni di legge come indicate nei singoli motivi di gravame, che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, e sinteticamente solo richiamate, in riferimento alla nullità, gli artt. 81 c.p.c., 24 Cost. e art. 2907 c.c., e per ciò che concerne l'annullabilità gli artt. 1375-1175 c.c. e, per analogia, artt. 1703 e ss. cc. sul mandato, e consequenziali violazioni artt. 808 ter c.p.c. comma 2 n.1, 4, 5 e 360 c.p.c. n. 4, 5 e artt. 1711, 1427 cc.

#### **In via istruttoria**

**II.** disporre l'ammissione integrale delle istanze istruttorie dedotte con memoria *ex art.* 186, comma 6 n. 2 c.p.c. del 2-5-2022, che qui si riportano integralmente:

**A) interrogatorio formale dell'Ing. Allegri Gianpiero, sulle circostanze di seguito indicate e espunte da giudizi o valutazioni non consentite che si intendono qui ripetute e trascritte parola per parola, precedute dalla locuzione "E' vero che";**

1- È vero che il sig. Visconti Matteo Giovanni è socio e amministratore della società Gloria nel periodo gennaio-dicembre 2018?

2- È vero che vi era delibera della società Gloria, nel periodo gennaio-dicembre 2018, che attribuiva all'ing. Allegri Gianpiero, il potere di cedere il credito della società Gloria?

3- E' vero che l'ing. Allegri Gianpiero, nella sua qualità di amministratore unico, aveva il potere di cedere i crediti della società Gloria all' ing. Allegri Gianpiero, in proprio?

4- È vero che vi era delibera della società Gloria, nel periodo gennaio 2018 a maggio 2019, di azione di responsabilità sociale contro Visconti e la Marca?

5- È vero che la società Gloria, nel periodo gennaio 2018 a maggio 2019, ha ricevuto il pagamento della somma di euro 28.728,33 dall' Ing. Allegri Gianpiero?

6- È vero che la società Gloria, nel periodo gennaio 2018 a maggio 2019, aveva deliberato atto di compensazione crediti tra l'Ing. Allegri Gianpiero, in proprio, e la società Gloria, rappresentata da Ing. Allegri?

#### **In ogni caso**

**III.** Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi con l'aumento del 30% *ex Decreto* Ministro Giustizia, 08-03-2018 e articolo 13, comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247.

Per parte convenuta:


#### **in via preliminare:**

**dichiarare** ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c. l'inammissibilità dell'impugnazione del Lodo irrituale depositato in data 23/09/2019 dall'Arbitro Unico Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti per tutti i motivi esposti in atti;

#### **nel merito, in principalità:**

**rigettare** in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti, le domande proposte dai sig.ri La Marca e Visconti nei confronti dell'ing. Allegri;





***in via subordinata:***

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del primo motivo di impugnazione, **limitare** l'annullamento all'ordinanza di correzione depositata in data 08/10/2019 dall'Arbitro Unico Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti;

***in via istruttoria:***

rigettare le istanze avversarie in quanto irrilevanti ai fini del giudizio;

***in ogni caso:***

con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, ed aumento del 30% del compenso professionale di cui al D.M. 55/2014.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1) Con citazione ritualmente notificata Angelo La Marca e Matteo Giovanni Visconti hanno convenuto in giudizio Gianpiero Allegri e Gloria s.r.l. in liquidazione allegando che:

- Giorgia s.r.l. era una società di diritto italiano operante nel settore della lavorazione del caffè;
- la compagine sociale risultava così composta:

a) Gianpiero Allegri per la quota del 12,28%

b) Surguci Liudmila per la quota del 5,59%

c) Angelo La Marca per l'82,14%;

- in data 14 settembre 2018 Gloria s.r.l. aveva citato in giudizio gli attori chiedendone la condanna in via solidale per la somma di € 28.728,33;

- in data 27 dicembre 2018 Gloria s.r.l. aveva ceduto il credito suddetto all'altro odierno convenuto Gianpiero Allegri;

- in data 9 gennaio 2019 si erano costituiti La Marca e Visconti contestando le richieste;

- con sentenza n. 1341 dell'11 febbraio 2019 il Tribunale di Milano dichiarava la improponibilità della domanda essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale ai sensi dell'art. 33 dello statuto di Gloria s.r.l.;


- con istanza datata 7 maggio 2019 Gianpiero Allegri in proprio e Gloria s.r.l. avevano chiesto quindi la nomina dell'Arbitro;

- in data 27/5/2019 veniva nominato arbitro la Prof. Avv. Mariacarla Giorgetti;

- in data 23 settembre 2019 l'Arbitro unico condannava gli attori in via solidale a risarcire i danni a Gloria s.r.l. pari ad € 28.728,33 oltre rifusione di spese di lite in favore di Gloria s.r.l. e pagamento del compenso dell'arbitro;

- successivamente al deposito del lodo, il convenuto Gianpiero Allegri proponeva istanza di correzione di errore materiale;





- senza che l'istanza fosse notificata agli odierni attori, l'Arbitro unico in data 8 ottobre 2019 ordinava la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del lodo ponendo anche a favore di Gianpiero Allegri la rifusione delle spese di lite.

Tanto premesso, gli attori hanno quindi formulato 5 motivi di impugnazione così sintetizzabili:

- primo motivo: violazione del lodo arbitrale in relazione alla mancata convocazione dell'udienza di comparizione con relativa omessa notifica in merito alla decisione relativa alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo;
- secondo motivo: improponibilità della domanda arbitrale e del lodo arbitrale nei confronti di Matteo Giovanni Visconti non essendo allo stesso applicabile la clausola statutaria;
- terzo motivo: difetto di titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio in favore di Gianpiero Allegri;
- quarto motivo: difetto di legittimazione ad agire della società Gloria s.r.l.;
- quinto motivo: assenza di responsabilità contrattuale in capo agli attori, carenza di delibera autorizzativa all'azione di responsabilità sociale e genericità della domanda; assenza altresì di responsabilità ex art. 2043 c.c.; nullità del lodo per extrapetizione, essendosi il giudice pronunciato su questione non sottoposto al suo esame dalle parti.

Gli attori hanno quindi chiesto di dichiarare la nullità o comunque di annullare il lodo arbitrale in questa sede impugnato.

1).1 Si è costituito Gianpiero Allegri, contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dagli attori e concludendo per la inammissibilità dell'impugnazione o comunque per la sua infondatezza.

1).2 Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il giudice istruttore interrompeva il giudizio in conseguenza dell'intervenuto fallimento della società convenuta. Riassunto il giudizio, il Fallimento non si costituiva venendone dichiarata la contumacia. Concessi alle parti i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 25 settembre i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.


**2)** L'art. 808 ter c.p.c. prevede che:

*“Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.*

*Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:*

*1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che*





*esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;*

*2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;*

*3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;*

*4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;*

*5) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.”*

Deve essere sin d'ora specificato che tale normativa risulta applicabile al caso di specie in quanto la clausola compromissoria è stata inserita in sede di approvazione dello statuto in data successiva all'entrata in vigore della nuova normativa (3 marzo 2006).

Tanto osservato, la composizione della controversia per arbitrato irrituale ha natura meramente negoziale che le parti si impegnano anticipatamente ad accettare come espressione della volontà degli arbitri.

Il *dictum* degli arbitri liberi è una determinazione contrattuale avente ad oggetto il conferimento, ad opera delle parti nei confronti degli arbitri, di un mandato per l'espletamento, in loro sostituzione, di un'attività negoziale e non ha gli effetti previsti dall'art. 824 bis c.p.c., cioè gli effetti di una sentenza giurisdizionale civile.

La composizione della lite, quindi, avviene secondo lo schema di una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti medesime.


La distinzione tra lodo rituale e irrituale si sostanzia nel diverso regime processuale dei due lodi, ferma restando per entrambi la comune natura ed efficacia sostanziale di tipo negoziale: ossia nell'attribuzione al lodo rituale degli effetti processuali propri della sentenza e nell'esclusione per il lodo irrituale della possibilità di conseguire effetti esecutivi ai sensi dell'art. 825 c.p.c. e della impugnabilità innanzi alla corte d'appello in unico grado, per nullità, revocazione ed opposizione di terzo, con un regime impugnatorio incompatibile con quello risultante dagli artt. 827 ss. c.p.c..

Cinque sono i motivi di impugnazione previsti dalla legge, che possono così essere riassunti:

*a) Invalidità della convenzione arbitrale e la pronuncia extra o ultra petita.*

Il primo motivo ad essere preso in considerazione è l'invalidità della convenzione arbitrale e l'annullabilità del lodo pronunciato su conclusioni che esorbitano dai limiti del patto compromissorio, a condizione che le parti abbiano sollevato l'eccezione nel corso del procedimento arbitrale.





b) Nomina degli arbitri al di fuori delle forme e dei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale.

Il secondo motivo attiene alle irregolarità commesse nella nomina degli arbitri. Tale vizio può consistere nell'inosservanza delle forme e dei modi stabiliti nel patto compromissorio dalle parti, oppure nella carenza dei requisiti particolari degli arbitri richiesti dal patto compromissorio per la loro nomina.

c) Incapacità dell'arbitro nominato.

Il vizio di cui al n. 3 si riferisce all'incapacità dell'arbitro a svolgere le proprie funzioni sussistente al momento della pronuncia del lodo.

d) Violazione delle regole procedurali imposte dalle parti come condizione di validità del lodo.

L'ipotesi di cui al n. 4 riguarda la violazione delle regole procedurali imposte dalle parti come condizione di validità del lodo. Rientrano nell'ipotesi considerata il mancato rispetto degli eventuali criteri di valutazione previsti dalle parti per l'emanazione del lodo ed i criteri di giudizio, secondo diritto o secondo equità.

e) Violazione del principio del contraddittorio.

Così ricostruito i fondamenti dell'istituto del lodo arbitrale irrituale, occorre e questo punto esaminare i motivi di impugnazione sollevati dagli attori.

Con il primo motivo, gli attori si dolgono dell'omessa notifica dell'istanza di correzione di errore materiale e quindi, di violazione del contraddittorio rispetto all'ordinanza che ha corretto il dispositivo del lodo.


Il motivo è ammissibile ma risulta infondato.

La giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere non necessaria la notificazione dell'istanza di correzione materiale alla parte rimasta contumace.

La Cassazione ha, invero, specificato che *“Il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione...”*. (Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 608 del 12 gennaio 2017; Idem, Sez. I, Sent. n. 12034 del 17 maggio 2010).

Inoltre il procedimento di correzione della sentenza rappresenta *“... non una nuova fase processuale,*





ma mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza...". (Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 13083 del 17 giugno 2005). Oltretutto, l'art. 292 c.p.c. non prevede tra gli atti da notificare l'istanza di correzione materiale, proprio in quanto il procedimento è finalizzato ad emendare un mero errore materiale o una mera omissione, essendo correggibile quello che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in un difetto di corrispondenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento.

Con il secondo motivo, si duole l'attore Matteo Giovanni Visconti della improponibilità della domanda arbitrale nei propri confronti, non essendo applicabile allo stesso l'art. 33 dello statuto.

Il motivo è manifestamente inammissibile.

L'attore ha dapprima sollevato rituale eccezione di improponibilità del giudizio ordinario avanti al Tribunale per presenza di clausola arbitrale irrituale. Poi, dopo aver ricevuto la notifica del procedimento arbitrale, ha scelto consapevolmente di non costituirsi, non eccependo nulla e prestando pertanto quiescenza rispetto all'arbitrato in corso. Ora, dopo l'emissione del lodo, lamenta una circostanza che è conseguenza di una sua specifica eccezione processuale (accolta dal Tribunale con sentenza non impugnata).

Tale comportamento processuale appare contrario ai principi basilari di buona fede e risultano, in radice, non meritevole di tutela.


Oltretutto l'eccezione risulta inammissibile anche perché non rientra in nessuno dei motivi di impugnazione previsti dall'art. 808 ter c.p.c..

Con il terzo motivo, gli attori contestano, nella sostanza, la validità della cessione del credito tra Gloria s.r.l. e Gianpiero Allegri.

La doglianza, oltre ad essere inammissibile in quanto non prevista tra le ipotesi di impugnabilità del lodo irrituale, è comunque infondata.

Sul punto, appare sufficiente richiamare l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui *"Il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente. Tali eccezioni sono sia quelle dirette contro la validità dell'originario rapporto (nullità - annullabilità), sia quelle dirette a far valere l'estinzione del credito (pagamento - prescrizione). Al contrario, non può il debitore ceduto opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di*





*adempire.*” (Cass., 27.04.1961, n. 949; Cass., 06.03.1962, n. 423; Cass., 05.02.1988 n. 1257).

Con il quarto motivo, gli attori lamentano la circostanza che se il credito era stato ceduto, l'unico legittimato ad agire con il procedimento arbitrale avrebbe dovuto essere Gianpiero Allegri.

Anche questa doglianza è inammissibile, trattandosi di questione non oggetto di previsione legislativa.

Con il quinto ed ultimo motivo gli attori entrano invece nel merito delle domande formulate dai convenuti avanti all'arbitro.

Trattasi pertanto di motivo manifestamente inammissibile, in quanto con l'impugnazione viene richiesto al Tribunale di valutare il merito delle argomentazioni rese dall'arbitro, peraltro dopo che i medesimi attori hanno voluto impedire all'autorità giudiziaria di entrare nel merito della vicenda sollevando la già citata eccezione di clausola arbitrale.

Il motivo si presenta ancora più inammissibile poiché l'oggetto della pretesa di Gianpiero Allegri è stata già delibata da questo Tribunale con la sentenza n. 8374/2022 resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (conclusosi con il rigetto della opposizione proposta dagli odierni attori) e pertanto sul punto nulla può più statuire questo Tribunale.

Né sussiste la dedotta violazione del principio ex art. 112 c.p.c., tenuto conto che il dispositivo del lodo impugnato contiene esclusivamente statuizioni inerenti alla domanda arbitrale in conformità con quanto statuito dal Tribunale con la sentenza 1341/2019, e ricordato che l'art. 808 ter c.p.c. consente di impugnare il lodo per tale motivo soltanto nel caso in cui la relativa eccezione sia stata sollevata nel procedimento arbitrale, circostanza non avvenuta considerata la mancata volontaria partecipazione degli attori al procedimento per arbitrato irrituale.

**3)** Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna gli attori, in solido tra di loro, a rifondere al convenuto costituito Gianpiero Allegri le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 8.991,00 per compensi (causa valore indeterminabile: € 2.127,00 per la fase di studio; € 1.416,00 per la fase introduttiva; € 1.869,00 per la fase istruttoria; € 3.579,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.


### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

**1. respinge** le domande attoree;







**2. condanna** gli attori, in solido tra di loro, a rifondere al convenuto costituito Gianpiero Allegri le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 8.991,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.  
Così deciso in Milano, 5 ottobre 2023

Il Giudice relatore ed estensore  
Nicola Fascilla

Il Presidente  
Angelo Mambriani

Arbitrato in Italia

